

Determinazione n. 81/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 10 novembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (in particolare articolo 13);

vista la determinazione n. 5/2002 assunta nell'adunanza 5 marzo 2002 di questa Sezione con la quale la società «SOGIN S.p.a.» è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Società suddetta, relativo all'anno 2004; nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Avvocato Rita Arrigoni e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente dell'esercizio 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2004 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della società SOGIN S.p.a., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Rita Arrigoni

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELLA
SOGIN S.p.a PER L'ESERCIZIO 2004*

SOMMARIO

Determinazione. - Nota introduttiva - PARTE I. - PROFILI ISTITUZIONALI. - 1. - Gli indirizzi governativi ed i programmi di smantellamento delle centrali nucleari. - 2. La missione di SOGIN S.p.a. Attribuzione di ulteriori attività istituzionali. - 2.1. Lo stato delle autorizzazioni alle attività di smantellamento delle centrali nucleari. - 3. Altre attività SOGIN. - 3.1. I servizi a favore di terzi. - 3.2. La valorizzazione dei siti. - 3.3. Le attività finanziarie. - 4. Aspetti organizzativi ed articolazione dei poteri societari. - 4.1. Gli organi sociali. - 4.2. L'organizzazione degli uffici. - 4.3. L'organizzazione del Commissario delegato alla sicurezza. - 5. Il sistema dei controlli. - 6. I rapporti istituzionali con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. - 7. Il Piano integrato di Comunicazione nel quadro delle relazioni istituzionali SO.G.I.N. - 8. L'emergenza. - PARTE II. - PROFILI GESTIONALI. - 1. La programmazione annuale e pluriennale delle attività. - 1.1. Attività e costi del triennio 2002-2004. - 1.2. La disattivazione degli impianti del ciclo del combustibile nucleare. - 1.3. Il triennio 2005-2007 e il programma a vita intera. - 2. Attività e servizi a favore di terzi. 3. Attività contrattuale e disciplina di riferimento. 4. Il personale e la sua gestione. - PARTE III. - PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI. - 1. Il bilancio dell'anno 2004. Struttura e principi contabili. - 2. Risultati economici e finanziari: dati sintetici riclassificati per singola commessa. - 3. Lo stato patrimoniale. Anno 2004 e raffronto con i due anni precedenti. - 4. Il conto economico. Anno 2004 e raffronto con i due anni precedenti. - 5. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Nota introduttiva

La Corte con la presente relazione riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogin S.p.A. [Società per la gestione degli impianti nucleari] relativamente all'anno 2004, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 100 cost.

Sulle gestioni degli anni precedenti [triennio 2000-2001-2002 ed esercizio 2003] la Corte ha riferito con relazioni comunicate ai Presidenti delle due Camere con Determinazione 1/2004¹ e 17/2005².

Come esposto nelle precedenti relazioni, l'attività della So.g.i.n. ha preso avvio a partire dall'ottobre 2000, a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 79 del 16 marzo 1999 (c.d. Decreto Bersani), che ne ha previsto l'istituzione ad opera dell'ENEL. In forza dello stesso Decreto, la totalità del pacchetto azionario è stato assegnato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società è tenuta a muoversi seguendo gli indirizzi strategici e operativi del Ministero delle Attività Produttive (oggi, Ministero dello sviluppo economico).

La presente relazione, seppure riferita alla gestione e al bilancio dell'esercizio 2004, anticipa anche l'esame dei principali fatti intervenuti sino alla data corrente.

Va segnalato che il bilancio 2004 è stato approvato dall'Assemblea solo a metà ottobre 2005, dopo ben sei aggiornamenti della prima seduta di convocazione in data 14 giugno 2005.

¹ Atti parlamentari, Doc. 15°, XIV Legislatura, Camera dei deputati, Documento n.219.

² Atti parlamentari, Doc. 15°, XIV Legislatura, Camera dei deputati, Documento n. 317.

PAGINA BIANCA

PARTE I[^]
PROFILI ISTITUZIONALI

1. Gli indirizzi governativi ed i programmi di smantellamento

Come già diffusamente esposto nei precedenti referti, riferimento essenziale per la attività SO.G.I.N. (Società gestione impianti nucleari) avrebbe dovuto essere il programma pluriennale "a vita intera" adottato dall'ENEL a seguito della costituzione della società, sia il programma triennale da sottoporre ad aggiornamento annuale. Il primo ha subito sostanziali modifiche dipese dall'allungamento dei tempi di attuazione conseguenti le difficoltà connesse alla scelta della localizzazione del deposito nazionale, l'altro ha recentemente assorbito modifiche procedurali in termini di annualità della programmazione.

Nel settembre 2000, la Sogin ha inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas [in seguito: l'Autorità] il programma triennale di attività per lo smantellamento delle centrali e la sistemazione del combustibile, ai sensi dell'art. 9 del DM 26 gennaio 2000³. Nel settembre 2001 tale programma è stato aggiornato, mentre un analogo programma è stato predisposto dal "Consorzio Smantellamento Impianti del Ciclo del combustibile Nucleare - SICN"⁴ per gli impianti del ciclo del combustibile.

Sulla base dei citati Programmi, l'Autorità ha emanato la delibera n. 71 del 23 aprile 2002, riconoscendo per il triennio 2002-2004 oneri per complessivi 468,3 milioni di Euro e disponendo l'adeguamento del credito vantato da SO.G.I.N. nei confronti della Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, a suo tempo riconosciuto all'ENEL a copertura degli oneri di smantellamento delle centrali nucleari

³ Ai sensi dell'art. 9 del DM 26.1.2000, SO.G.I.N. inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno all'Autorità un dettagliato programma, su un orizzonte pluriennale e con il preventivo dei relativi costi di tutte le attività definite dall'art. 8, comma 1, dello stesso decreto [smantellamento delle centrali nucleari dismesse e chiusura del ciclo del combustibile]. Sulla base di tali programmi, l'Autorità procede periodicamente alla rideterminazione dei costi ammissibili con una valutazione degli obiettivi rapportati a criteri di economicità ed efficienza.

⁴ Il Consorzio SICN è stato costituito tra SO.G.I.N., ENEA e FN S.p.A. (fabbricazioni Nucleari; oggi Nuove tecnologie e servizi avanzati) ai sensi dell'art. 13 del citato DM 26 gennaio 2000. Nel luglio 2003 è stato posto in liquidazione per raggiungimento dello scopo sociale.

conseguenti all'arresto prematuro delle centrali a partire dal 1987 e perciò conferito da ENEL a SO.G.I.N..

Gli indicati programmi sono stati aggiornati nel 2002 e nel 2003. In particolare, il programma del 2003 è stato completamente rielaborato con l'obiettivo di una ulteriore riduzione dei tempi di completamento dello smantellamento, condizionato tuttavia dalla disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Si evidenzia che il programma 2002 aveva rivisto in aumento la stima degli oneri per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile. I primi, erano stati ritenuti ammissibili dall'Autorità, salvo gli imprevisti che avrebbero potuto essere riconosciuti solo a consuntivo a seguito di positiva valutazione degli stessi, i secondi non interamente ammessi in quanto ritenuti sopravvalutati. Il costo riconosciuto dall'Autorità per l'aggiornamento 2003, rispettivamente di 362 milioni per attività SO.G.I.N. e di 106 milioni per SICN, non comprendeva alcun riconoscimento per l'attività commissariale di emergenza⁵, la quale, come evidenziato da questa Corte nel precedente referto, restava quindi finanziata da risorse vincolate alle attività rientranti nella missione di SO.G.I.N. e SICN.

Il quadro normativo delle attività di *decommissioning*⁶ affidate alla So.g.i.n. è mutato sul finire dell'esercizio 2004 per effetto dei nuovi indirizzi formulati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto del 2 dicembre 2004 (G.U. 14.1.2005, sg. n. 10), i quali, sostituendo quelli precedentemente formulati con il DM 7 maggio

⁵ Lo stato di emergenza per le attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi è stato dichiarato con DPCM 14 febbraio 2003 [v. *infra*, par. 8].

⁶ Nell'industria nucleare, il termine in questione indica tutte le misure da prendere al termine della vita dell'impianto, finalizzate a proteggere e poi rimuovere la struttura produttiva inattiva, in modo da garantire la sicurezza e la salute delle persone direttamente e indirettamente coinvolte. Il D. Lgs. n. 230/1995 definisce lo smantellamento come: "l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica, al mantenimento in sicurezza degli impianti ed alla chiusura del ciclo del combustibile".

2001, hanno previsto la possibilità di esportazione temporanea, per riprocessamento, del combustibile nucleare irraggiato, giacente in Italia⁷, previa valutazione comparativa del maggior costo rispetto alla soluzione dello stoccaggio in sito, seppure a fronte dell'obiettivo di rapida messa in sicurezza del combustibile.

Il Commissario delegato all'emergenza (di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 e n. 3355 del 7 maggio 2004) ha poi disposto con propria ordinanza 16 dicembre 2004 che la Società procedesse alla stipula dei contratti necessari per dare inizio alle operazioni di riprocessamento. Tale scelta, seppure più onerosa è stata in realtà finalizzata a rimuovere i principali ostacoli che si erano frapposti alla soluzione dello stoccaggio in sito, fra i quali vanno ricordate le opposizioni degli enti locali contrari al mantenimento del combustibile irraggiato nei propri territori. Le quali opposizioni sono anche da annoverare fra le cause che hanno anche inciso sull'avanzamento delle attività di smantellamento, le quali hanno registrato un significativo slittamento in avanti rispetto ai programmi ipotizzati.

Alla luce dei nuovi indirizzi e di quanto disposto dal Commissario delegato all'emergenza, le linee di azione della società restano pertanto così fissate: in primo luogo, il riprocessamento all'estero di tutto il combustibile irraggiato, ad eccezione di quello della centrale di Elk-River, di proprietà italiana e presente nell'impianto ITREC di Trisaia, non riprocessabile; in secondo luogo la finalità di condizionamento e stoccaggio in sito dei rifiuti radioattivi, in attesa del loro conferimento al deposito nazionale, entro il 2024.

Per quanto riguarda il riprocessamento del combustibile, la Sogin – ad evitare interruzioni di operatività - prima che l'Autorità procedesse alla rideterminazione

⁷ In coerenza sia con le disposizioni recate dal d.l. 14 novembre 2003 n. 314, convertito con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003 n. 368, sia con la legge 23 agosto 2004, n. 239, sia pure con provvedimenti concernenti lo stato di emergenza dichiarato con DPCM 14 febbraio 2003 e prorogato con DPCM 7 maggio 2004 al fine della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

degli oneri per il triennio 2005 – 2007, ivi compresi i maggiori oneri conseguenti al riprocessamento, ha comunque avviato il bando di gara europea per la fornitura del servizio.

Tale strategia alternativa ha comportato la rimodulazione del Programma pluriennale di attività per lo smantellamento delle centrali e la sistemazione del combustibile, presentato all'Autorità ai sensi dell'art. 9 del DM 26 gennaio 2000, predisposto a settembre 2004, poi aggiornato in termini di maggiori costi da sostenere e trasmesso il 27 dicembre 2004⁸.

L'aggiornamento ha evidenziato un incremento della stima dei costi a vita intera dagli originari 3,7 miliardi di euro a 4 miliardi di euro (v. Tab. Parte II[^]. Parag. 1.3.).

Nel 2005 sono proseguite le attività di Sogin rivolte allo smantellamento di centrali e impianti e alla sistemazione del combustibile irraggiato, nonché le attività emergenziali; in attesa che l'Autorità provvedesse alla rideterminazione degli oneri nucleari residui secondo quanto dettato dal DM 26 gennaio 2000 (31 dicembre 2004), Sogin ha ritenuto perciò di proseguire l'ulteriore svolgimento delle attività relative al mantenimento in sicurezza delle installazioni, dando anche seguito alle disposizioni ricevute dal Commissario delegato per la sicurezza nucleare, attività al cui svolgimento Sogin è tenuta ex lege (Decreto legislativo 79/99 e OPCM n° 3267/03) e a cui non ha il potere, né la facoltà di derogare. In conseguenza della mancata deliberazione dell'Autorità, la CCSE (Cassa conguaglio settore elettrico), ritenendo di aver esaurito, sostanzialmente con la rata di gennaio 2005, il debito

⁸ Nel settembre 2004 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e inoltrato all'Autorità il quinto programma annuale, di cui all'art. 9 del DM 26 gennaio 2000, relativo sia allo smantellamento delle centrali nucleari sia allo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il programma 2004 conclude il triennio 2002-2004 rispetto al quale l'Autorità ha emanato la predetta delibera n. 71 del 23 aprile 2002.

nei confronti di Sogin derivante dalla Delibera 71/02, ha interrotto le erogazioni del gettito derivante dalla componente tariffaria A2.

L'Autorità, con delibera 252 del 30 dicembre 2004, ha fissato, per il primo trimestre del 2005, la componente A2 della tariffa elettrica per tener conto di quanto disposto dalla legge Finanziaria 2005⁹. Contemporaneamente, sempre a fine anno 2004, l'Autorità, tenuto conto dello slittamento della data di completamento delle attività dal 2020 al 2024 e dell'incremento dei costi a vita intera, ha disposto provvedimenti istruttori preordinati al definitivo riconoscimento degli oneri per il triennio 2002-2004.

A tale istruttoria ha fatto seguito la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005 n. 66 che ha ritenuto di non dare riconoscimento a parte degli oneri sostenuti dalla società nella misura di 4,8 milioni di euro a motivo del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività [v. sul punto Parte III, par. 1].

A settembre 2005, è stato presentato da Sogin all'Autorità il nuovo Programma che conferma la validità di quello presentato il 27 dicembre 2004 con riferimento al triennio 2005 - 2007, ad eccezione di alcune variazioni che, compensate tra loro, non hanno alterato il corrispettivo richiesto per tale triennio pur comportando, per alcuni progetti, un aumento del costo a vita intera.

Da dire tuttavia che, in previsione della nuova disciplina di finanziamento non più triennale ma annuale e che, come si dirà in seguito, sposta i termini di presentazione del programma a marzo anziché a settembre, il Programma è stato

⁹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 298 della legge finanziaria 2005, a decorrere dall'1 gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui all'articolo 4 della legge n. 368/03, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge n. 368/03, a partire dall'anno 2005, sono stati posti in capo al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, istituito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 231/04.